

Foglio informativo relativo al SERVIZIO DI RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI_FI NR 1018

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Societa' Cooperativa

Via V. Alfieri 19 - 87036 - Rende (CS)

Tel. : + 39 0984.841811 - Fax: + 39 0984.841805

Sito web: www.mediocrati.it - Email: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - PEC: 07062.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 02300410780

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5419, Cod. ABI: 07062.3

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160927

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza

(da compilare a cura del soggetto che effettua l'offerta e che entra in contatto con il Cliente)

(Cognome e Nome/Ragione Sociale)

(Indirizzo)

(Recapito telefonico e indirizzo e-mail)

(Iscrizione ad Albo o Elenco)

(Numero di iscrizione all'Albo o Elenco)

(Qualifica)

Che cos'è il servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazione, certificazione

I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti specifici e non risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che il cliente può avanzare alla Banca direttamente allo sportello o che nascono in conseguenza della prestazione di altri servizi.

Il servizio di richiesta di copia di documentazione di cui all'art. 119 tub prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli aventi diritto (ad es. eredi) copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Detto servizio di rilascio di copia di documentazione prevede che al cliente possano essere addebitati solo i costi di produzione della documentazione richiesta, salvo che si tratti di richiesta di certificazioni o dichiarazioni o altri documenti che non rientrano tra quelli di cui all'art. 119 TUB.

In ogni caso, al momento della richiesta, verrà fornito al cliente un preventivo del costo che dovrà sostenere per ottenere la documentazione richiesta. Il preventivo deve essere accettato per iscritto dal cliente.

Condizioni economiche

Richiesta documenti

Voci di costo	Importi massimi
per singolo documento archiviato in formato cartaceo presso la filiale e/o ufficio centrale	0,00 euro
per singolo documento archiviato in formato elettronico presso la filiale e/o ufficio centrale	0,00 euro
per singolo documento da richiedere all'archivio esterno	spesa fissa 4,70 euro + 1,00 euro per ogni pagina - massimo euro 50,00

Dichiarazioni

Voci di costo	Importi massimi
Rimborso spese Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori-importi fino a euro 10.000,00	25,00 euro
Rimborso spese Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori-importi da euro 10.000,01 ad euro 50.000,00	50,00 euro
Rimborso spese Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori-importi da euro 50.000,01 ad euro 100.000,00	75,00 euro

Rimborso spese Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori-importi superiori ad euro 100.000,00	100,00 euro
--	-------------

Certificazioni	
Voci di costo	Importi massimi
Certificazioni P.I.A.(Pacchetti Integrati di Agevolazione)	0,25% dell'importo certificato
Referenze bancarie , attestazioni varie e altre certificazioni	50,00 euro
Rilascio certificazioni volte ad attestare a terzi la concessione di affidamento	0,30% dell'importo certificato

Reclami

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Societa' Cooperativa - Via V. Alfieri - 87036 - Rende (CS), mail ufficio.reclami@mediocrati.bcc.it e PEC 07062.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda

Costo per documento	Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento.
----------------------------	--